

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 gennaio 2022
727.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

MEF - RGS - Prot. 7469 del 17/01/2022 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO VII

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 288998/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE
All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo – RT passaggio. AC 875-B

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

"Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE MODIFICHE DEL TESTO INTRODOTTE DAL SENATO

- **L'articolo, 1 comma 6**, nella parte del testo modificata dal Senato, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a specificare che gli allievi appartenenti alla categoria dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
- **L'articolo 2, comma 2**, nella parte del testo modificata, ha lo scopo di prevedere che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale sono orientati al rafforzamento della partecipazione femminile [lettera a)] e assicurano la trasparenza del sistema di finanziamento [lettera d)]. Il successivo **comma 3**, integralmente inserito dal Senato, chiarisce che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, precisando che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi. Tutte le menzionate disposizioni di cui all'articolo 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 3, commi 2, 3 e 4**, nelle parti del testo modificate, introducono modifiche al procedimento per la costituzione delle associazioni, rimodulando i termini e le procedure per le comunicazioni in caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti. Il **comma 6** inoltre, integralmente inserito dal Senato, attribuisce alla competenza del giudice amministrativo le controversie discendenti dai provvedimenti di cancellazione dall'albo di cui al precedente comma 5. Tutte le menzionate modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 4**, nelle parti modificate, senza determinare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, reca modifiche volte a:
 - specificare che il divieto di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale è valido anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare [lettera d)];
 - introdurre il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni **[lettera f)]**.
- **L'articolo 5** delinea le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari stabilendo, al **comma 1**, che esse curino la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate, tra le quali la **lettera a)**, modificata dal Senato, prevede i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati [...] all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riferito all'area negoziale per il personale dirigente. Di conseguenza, il **comma 5** reca modifiche al menzionato articolo 46, al fine di:
 - specificare che il personale dirigente cui si riferiscono le materie oggetto delle procedure negoziali è quello "civile e militare",
 - allineare le fattispecie previste per dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile a quelle previste per i "militari" ("licenze" e "aspettative per infermità e per motivi privati" previste per i militari che si aggiungono al "congedi" e "aspettative per motivi di salute e di famiglia" previsti dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile).Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 6** riguarda le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e prevede, nella parte introdotta dal Senato, che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale **[comma 3]**. La disposizione non prevede ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non comporta l'istituzione di ulteriori unità organizzative ma si limita a stabilire modalità di confronto a livello periferico con unità esistenti.



- **L'articolo 7, comma 1**, nella parte introdotta dal Senato, prevede, senza determinare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si finanziano anche con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti, oltre che con i contributi sindacali degli iscritti.
- **L'articolo 8, in aderenza alla clausola di invarianza finanziaria**, è stato modificato al fine di:
 - specificare che le cariche elettive rispettano il principio di parità di genere **[comma 1]**;
 - disciplinare in maniera più organica i requisiti di eleggibilità **[comma 2]**;
 - stabilire il divieto di iscrizione alle associazioni per i militari che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del Codice dell'ordinamento militare e per il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza **[comma 3]**.
- **L'articolo 9, comma 1**, nella parte del testo modificata, precisa che i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali **"fuori dal servizio"** allo scopo di chiarire che il personale può svolgere attività sindacale anche durante l'orario di servizio, sempre che in quel momento non sia in servizio. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 2**, introdotto integralmente dal Senato, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 **può essere concesso senza oneri per l'amministrazione** nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'eventuale concessione del locale avviene senza oneri per l'amministrazione. In particolare, si sottolinea che in sede di regolamento di attuazione potranno essere individuati in maniera dettagliata tutti gli oneri derivanti dalla concessione del locale (canone di concessione, energia elettrica, pulizia, ecc.) posti a carico delle Associazioni, in maniera tale da garantire la neutralità finanziaria dell'intervento. Il **comma 3** è stato modificato allo scopo di coordinare il testo con gli altri articoli della legge (art. 13 e art. 16, comma 4) che disciplinano la materia dei distacchi e dei permessi. Le modifiche al **comma 4**, strettamente correlate a quelle apportate al successivo articolo 16, comma 4¹, sono volte a precisare che il contingente massimo dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è stabilito con la contrattazione di cui all'articolo 11, **nell'ambito delle risorse ad essa destinate**. Tale modifica ha lo scopo di evidenziare che il decreto di riparto delle prerogative sindacali tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non può prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti a valere sulle risorse ad essa destinate. Tutte le modifiche apportate dal Senato all'articolo 9 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 10**, nelle parti del testo modificate, in aderenza alla clausola di invarianza finanziaria, prevedono che:
 - i militari **"fuori dal servizio"** possono tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione messi a disposizione della stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme **[comma 1]**;
 - i comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **[comma 5]**.
- **L'articolo 12** stabilisce gli obblighi informativi prevedendo, nella parte modificata, che le amministrazioni militari comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13. La disposizione, così come integrata nel

¹ Articolo 16, comma 4: Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.



testo approvato dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché gli obblighi di informazione vengono assolti utilizzando le risorse già a disposizione.

- **L'articolo 13**, nella parte del testo introdotta dal Senato, prevede che:
 - qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento **[comma 2]**;
 - ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio **[comma 3]**;
 - ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali **[comma 4]**;
 - in via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni **[comma 5]**.
- Le menzionate disposizioni introdotte dal Senato non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 14**, nella parte del testo modificata, senza che ciò comporti nuovi o ulteriori oneri, riserva le particolari tutele previste ivi menzionate ai soli militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.
- **L'articolo 16**, nelle parti del testo modificate o inserite dal Senato, prevede, al fine di includere anche il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare fra quello destinatario delle previsioni della presente legge, la delega al Governo per l'istituzione di un'area negoziale analoga a quella contemplata dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile **[comma 1]**. L'istituzione di tale area avviene nel rispetto del principio di equidistribuzione con le Forze di polizia a ordinamento civile, dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera e)]. Il **comma 4**, inoltre, è stato modificato al fine di coordinarne il testo con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 4, ribadendo che il decreto di riparto delle prerogative sindacali tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non può prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti nel limite massimo delle risorse ad essa destinate. Le menzionate modifiche e integrazioni, peraltro suggerite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato proprio al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in argomento, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 17**, nella parte del testo modificata **[comma 8]**, attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la legittimazione attiva quando sussista un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge (e non solo nelle materie di competenza di cui all'articolo 5), senza determinare nuovi o ulteriori oneri.
- **L'articolo 19**, nella parte del testo significativamente modificato dal Senato, prevede l'abrogazione degli articoli da 1476 a 1482 del Codice dell'ordinamento militare riguardanti la rappresentanza militare dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge con il quale viene determinato il contingente dei distacchi e permessi **[comma 1]**. La norma prevede inoltre che i delegati della rappresentanza militare restano in carica proseguono l'ordinaria attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, fino all'emanazione del decreto del Ministro della P.A. che individua la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che partecipa alla procedura di contrattazione nazionale **[comma 2]**. Le menzionate disposizioni introdotte dal Senato non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

17/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

